



Promemoria: Rapporto fiduciario

(Ottobre 1967)

I rapporti fiduciari sono oggi frequenti nel mondo degli affari. Per quanto riguarda particolarmente i **conti fiduciari presso le banche**, la Divisione delle tasse di bollo e dell'imposta preventiva ha pubblicato il 31 maggio 1965 un promemoria nel quale vengono indicate le condizioni che devono essere soddisfatte a riprova dell'esistenza di un mandato fiduciario (S-02.101). Altri rapporti fiduciari vengono fiscalmente riconosciuti se si danno le condizioni seguenti:

A. Criteri generali

1. Contratto fiduciario

Tra il fiduciante e il fiduciario devono esistere accordi **scritti** risalenti all'epoca in cui il mandato fiduciario è stato conferito. Dal contratto devono risultare il cognome, il nome e l'indirizzo esatto del fiduciante; la sola indicazione di un mandatario del fiduciante (p. es. una banca, uno stabilimento del Liechtenstein) non è sufficiente.

2. Descrizione dei beni oggetto del mandato fiduciario

I beni sotto mandato fiduciario devono essere esattamente descritti, eventualmente con indicazione dei singoli elementi che li compongono (designazione dei titoli con i loro numeri, ecc.). Per ogni incremento di beni deve essere stipulato un nuovo contratto o almeno compilata una "Aggiunta" al contratto originario. Le modificazioni che intervengono nella composizione dei beni sotto mandato fiduciario (cambiamenti nel patrimonio, vendite, rimborsi, nuovi investimenti, ecc.) devono essere comprovati con documenti giustificativi.

3. Rischi e spese

Il fiduciario non deve correre alcun rischio in relazione all'investimento, all'amministrazione e alla vendita dei beni fiduciari; tutte le relative spese ed altri oneri (ammortamenti, perdite, ecc.) vanno a carico esclusivo del fiduciante. Tali condizioni devono essere menzionate esplicitamente nel contratto fiduciario.

4. Commissione

Il fiduciario deve ricevere dal fiduciante una commissione calcolata in base alle quote usuali per il genere di prestazioni fornite. Secondo l'esperienza, l'aliquota applicabile è funzione dell'importanza dei servizi che il fiduciario deve rendere. Conseguentemente, l'aliquota della commissione e il modo di calcolarla possono variare a seconda dell'importanza dei beni sotto mandato fiduciario e del luogo dove essi si trovano. Le condizioni quanto alla commissione spettante al fiduciario devono essere esattamente menzionate nel relativo contratto.

5. Bilanci

I bilanci che il fiduciario presenterà all'autorità fiscale devono indicare chiaramente che questi detiene beni patrimoniali a titolo fiduciario; i conti fiduciari vi figureranno separatamente fra gli attivi e i passivi oppure al di sotto della linea di chiusura del bilancio (conti d'ordine).

6. Contabilità

Conti particolari quanto ai beni fiduciari, ai diritti ed obblighi del fiduciante saranno aperti e tenuti nella contabilità del fiduciario in modo tale che l'autorità fiscale possa essere informata in ogni tempo ed esattamente della composizione di questi beni, delle modificazioni successivamente intervenute e delle obbligazioni reciproche degli interessati.

Osservazioni:

7. Imposta perventiva

Il fiduciario non ha alcun diritto al rimborso dell'imposta preventiva ritenuta sui redditi fruttati dai beni sotto mandato fiduciario (art. 61 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale su l'imposta preventiva [OIP]).

8. Imposte straniere alla fonte (convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione)

Se i redditi dei beni sotto mandato fiduciario provengono da investimenti fatti in Stati con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione, il fiduciario non può pretendere lo sgravio delle imposte straniere ritenute alla fonte previsto nelle suddette convenzioni.

B. Titoli, partecipazioni, averi

Qualora i beni posti sotto mandato fiduciario siano costituiti da titoli, partecipazioni o crediti (un credito non può essere oggetto di un mandato fiduciario quando si dia identità fra il fiduciante e il debitore del mutuo), oltre alle condizioni generali (di cui alla lettera A) devono essere soddisfatte anche quelle indicate qui di seguito:

9. Informazioni

Si dovranno presentare:

- a) i documenti d'acquisto (conteggi di borsa), i conteggi della liberazione, ecc.;
- b) per partecipazioni e titoli stranieri non quotati in borsa:
 - l'atto di costituzione della società straniera o ogni altro documento che certifichi la sua iscrizione in registri ufficiali;
 - l'ultimo bilancio e conto dei profitti e delle perdite della società (rapporto di gestione) saldati prima dell'acquisto dei titoli o della sottoscrizione ad un aumento di capitale della società, come pure tutta la documentazione che consenta di valutare la partecipazione detenuta fiduciariamente.

L'obbligo di presentare i documenti di cui alla lett. b), qui sopra, si estende anche agli investimenti in società straniere che, per legge nazionale, non sono tenute a presentare alle loro autorità fiscali il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite, come per esempio le società italiane in accomandita semplice (S.a.s.).

10. Commissione

Per stabilire la commissione spettante al fiduciario si terrà conto dei criteri di carattere generale, di cui alla lettera A, numero 4.

La commissione sarà calcolata annualmente:

- a) per i crediti, sul loro valore nominale;
- b) per i titoli e le partecipazioni, sul loro valore in borsa,
o
se non si dà quotazione in borsa, sul loro valore venale.

La commissione deve consentire al fiduciario di sopperire a tutte le sue spese (onorario del consiglio d'amministrazione, spese d'ufficio, indennità di domicilio, ecc.) e di ottenere inoltre, a compenso dei suoi servizi, un **profitto netto di almeno:**

- il 2 o/oo sui primi 10 milioni di franchi (o parte) dei beni fiduciari;
- l'1,5 o/oo sul secondo scaglione di 10 milioni di franchi (o parte);
- l'1 o/oo sul valore dei beni fiduciari che supera i 20 milioni di franchi.

C. Immobili sotto mandato fiduciario

(Le norme seguenti non si applicano ai fondi d'investimento immobiliari; cfr. art. 31, cpv. 2, lett. a della legge sui fondi d'investimento).

11. Conformemente al diritto civile, la persona iscritta al registro fondiario è proprietaria dell'immobile, anche se agisce soltanto a titolo fiduciario. Al fiduciante non compete alcun diritto reale, ma soltanto un credito (fondato sul diritto delle obbligazioni) nei confronti del fiduciario. Secondo la prassi vigente, e sino a nuovo ordine, è fiscalmente ammesso che una persona giuridica svizzera iscritta come proprietaria al registro fondiario ne sia anche proprietaria soltanto a titolo fiduciario. Ma l'Amministrazione federale delle contribuzioni si riserva il diritto di modificare tale prassi, se dovesse constatare degli abusi in materia.

Oltre alle condizioni generali (di cui alla lettera A), alla detenzione a titolo fiduciario d'immobili si applicano ancora quelle speciali indicate qui di seguito:

12. Oneri ipotecari

I debiti ipotecari gravanti gli immobili sotto mandato fiduciario non possono superare il 50 per cento del loro valore venale.

13. Informazioni

Si dovranno presentare:

- i contratti di acquisto (in originale o in copia legalizzata);
- gli estratti catastali aggiornati;
- le polizze delle assicurazioni (contro gli incendi, altri danni, di responsabilità civile);
- le tassazioni e le quietanze delle imposte pagate in relazione all'acquisto e alla vendita dell'immobile;
- una distinta quanto alle garanzie immobiliari che gravano l'immobile, con indicazione del grado, delle condizioni e dell'ammontare dovuto;
- i contratti addizionali stipulati eventualmente fra acquirente e venditore od ogni altro documento firmato dalle parti a complemento del contratto di vendita (in particolare quando non si dia identità fra il venditore e l'azionista della società svizzera);
- per gli immobili situati in Italia: gli "Avvisi di accertamento di valore" rilasciati dalla competente Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari e, inoltre, dare l'indicazione del valore definitivamente stabilito.

14. Commissione

La commissione annuale sarà calcolata, tenendo conto dei criteri di cui alla lettera A, numero 4, sul valore venale dell'immobile. Essa deve consentire al fiduciario di sopperire a tutte le sue spese (onorario del consiglio d'amministrazione, spese d'ufficio, indennità di domicilio, ecc.) et di ottenere inoltre, a compenso dei suoi servizi, un **profitto netto di almeno:**

- il 2 o/oo sui primi 10 milioni di franchi (o parte) dei beni fiduciari;
- l'1,5 o/oo sul secondo scaglione di 10 milioni di franchi (o parte);
- l'1,0 o/oo sul valore dei beni fiduciari che supera i 20 milioni di franchi.

D. Beni fiduciari di altro genere

15. Rapporti fiduciari riguardanti operazioni commerciali, beni immateriali (diritti di proprietà intellettuale, ecc.) o altri diritti contrattuali, non sono riconosciuti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni a titolo generale, ma soltanto caso per caso e alle condizioni ed oneri da essa stabiliti; l'Amministrazione federale delle contribuzioni deve essere informata del negozio giuridico prima della sua conclusione fra le parti.

Pretesi rapporti fiduciari **non vengono** fiscalmente **riconosciuti** se:

- non sono fondati su motivi economici seri;
- il "fiduciario" agisce in pari tempo come acquirente e venditore per conto del "fiduciante";
- il "fiduciario" lascia agire il "fiduciante", perchè egli stesso non è in grado di rendere i servizi promessi, per esempio perchè il "fiduciario" non dispone delle conoscenze, del personale, degli impianti tecnici od altri per rendere i servizi cui è tenuto dal "rapporto fiduciario".